
	Procedura Whistleblowing		Codice PR 01	
			V.1	del 29/03/2024

INDICE


1. DEFINIZIONI	2
2. PREMESSA E SCOPO	3
3. WHISTLEBLOWERS	3
4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	4
4.1 Tipologie di violazione	4
4.2 Segnalazioni anonime	5
4.3 Segnalazioni estranee all’oggetto della presente Procedura	5
5. I CANALI PREPOSTI ALL’INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI	6
6. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	6
6.1 Il Gestore delle segnalazioni	6
6.2 Modalità di trasmissione delle segnalazioni	7
6.2.1. Sistema informatico di gestione delle segnalazioni	8
6.3 Analisi della Segnalazione	9
7. IL CANALE ESTERNO PER L’INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI	10
8. ALTRE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI	11
9. LE TUTELE PREVISTE DALLA DISCIPLINA WHISTLEBLOWING	11
10. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	13
11. LE SANZIONI APPLICABILI DA ANAC	13
12. LE SANZIONI DISCIPLINARI	14
13. FORMAZIONE	14

REVISIONI						
Numero:	1					
Data:	29/03/2024					
Approvazione del C.d.A.	X					

 BARBETTI MATERIALS	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

1. DEFINIZIONI

- **BAM** (di seguito anche “Società”) **Barbetti Materials S.p.A.**;
- **D.Lgs.24/2023** (di seguito anche “Decreto”): Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.*
- **Dati personali**: qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica che possa essere utilizzata per identificare direttamente o indirettamente tale soggetto;
- **Gestore delle segnalazioni**: soggetti individuati e formalmente nominati per la gestione delle segnalazioni;
- **Linee Guida ANAC**: “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”. - Approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.
- **Segnalazione**: segnalazione spontanea da parte di un soggetto interessato (dipendente o terza parte) avente ad oggetto condotte illecite e/o violazioni del Diritto dell’UE, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- **Segnalante (Whistleblower)**: il soggetto apicale o subordinato o terze parti rilevanti che siano testimoni o che vengano a conoscenza di un illecito o di una irregolarità nel contesto lavorativo e decidano di segnalarlo;

	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

2. PREMESSA E SCOPO

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023), introducendo una disciplina strutturata per garantire la protezione dei segnalanti o “whistleblowers”, ossia delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Scopo del presente documento, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, è quello di stabilire le modalità attraverso cui effettuare segnalazioni di illeciti e irregolarità di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo, nonché disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni ricevute al fine di garantire la piena conformità alla normativa vigente.


Il presente documento disciplina, inoltre, le tutele che devono essere garantite al Segnalante, alle persone oggetto di segnalazione, nonché a tutti gli ulteriori soggetti coinvolti nel processo di segnalazione e/o legati al Segnalante.

3. WHISTLEBLOWERS

I destinatari della presente procedura (di seguito anche “Segnalanti” o “Whistleblowers”) sono i soggetti che vantano una relazione qualificata con la Società e che nell’ambito del proprio contesto lavorativo vengano a conoscenza di informazioni su comportamenti, atti od omissioni in grado di rappresentare o favorire possibili violazioni di leggi, regolamenti, procedure e politiche interne nonché del Modello Organizzativo adottato dalla Società.

I soggetti che possono segnalare violazioni (Segnalanti) sono, in particolare:

- lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporti di lavoro è disciplinato dal D.gs.81/2015 (es. rapporto di lavoro a tempo determinato, di somministrazione etc.)
- lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di un rapporto di collaborazione (es. rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale etc.);
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti;
- azionisti, persone fisiche che detengono azioni, che siano venuti a conoscenza di violazioni nell’esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo;

	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (es. componenti del Consiglio di Amministrazione, componenti dell'Organismo di Vigilanza).

Il Segnalante è legittimato ad effettuare la propria segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

La Segnalazione consiste nella comunicazione effettuata dal Segnalante avente ad oggetto le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o della Società, commesse nell'ambito dell'organizzazione di Barbetti Materials S.p.A. (di seguito anche "BAM").


4.1 Tipologie di violazione

Nel dettaglio la segnalazione può riguardare:

Violazioni della normativa europea

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione¹. A titolo esemplificativo, si pensi ai reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Si pensi ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni che riguardano il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

¹ Si tratta, in particolare, dei seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

- atti od omissioni che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori di cui a punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Ue. Si pensi ad esempio a un’impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. Pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

4.2 Segnalazioni anonime


La disciplina del whistleblowing e le conseguenti tutele non si applicano alle segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore.

4.3 Segnalazioni estranee all’oggetto della presente Procedura

Non sono ricomprese tra le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione nell’ambito della presente Procedura:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
- d) le violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc*.

Le Segnalazioni non devono riguardare notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico e le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili.

	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

5. I CANALI PREPOSTI ALL'INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

L'oggetto della segnalazione rileva rispetto ai canali da utilizzare per l'inoltro della stessa; in particolare, il Segnalante potrà adoperare per:

- violazioni del diritto dell'Unione Europea e della normativa nazionale di recepimento:
 - o Canale interno;
 - o Canale esterno;
 - o Divulgazione pubblica;
 - o Denuncia all'Autorità.

6. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

6.1 Il Gestore delle segnalazioni

BAM ha individuato come gestore delle Segnalazioni il Responsabile della funzione Risorse Umane. Il Gestore delle segnalazioni è:

- stato individuato in considerazione della sua autonomia, da intendersi come imparzialità e indipendenza;
- risulta espressamente autorizzato dalla Società al trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito della disciplina sul whistleblowing;
- è dotato delle conoscenze e competenze tecniche necessarie ad assolvere i compiti ad esso attribuiti.

Il Gestore delle segnalazioni avrà il compito di:

- rilasciare un avviso di ricevimento al Segnalante entro 7 giorni dalla data di ricezione al fine di:
 - o confermare l'avvenuta ricezione della Segnalazione;
 - o avvisare il Segnalante che:
 - la Segnalazione sarà esaminata con la massima riservatezza;
 - la Società ha adottato una politica di tolleranza zero verso le ritorsioni;
 - ha la possibilità di segnalare in qualsiasi momento eventuali ritorsioni per poter beneficiare delle tutele previste dalla legge.
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante;
- provvedere ad una valutazione dei requisiti essenziali per valutarne l'ammissibilità;
- dare corretto seguito alle segnalazioni ricevute;

	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

- fornire riscontro al Segnalante sulle azioni intraprese entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Qualora una Segnalazione venga trasmessa ad un soggetto diverso da quello individuato dalla Società possono verificarsi due diverse alternative:

- se il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o la stessa volontà sia desumibile dalla Segnalazione stessa, quest'ultima va trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento al Gestore delle segnalazioni con contestuale avviso della trasmissione al Segnalante;
- se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o tale volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, quest'ultima è considerata come segnalazione ordinaria.

6.2 Modalità di trasmissione delle segnalazioni

In coerenza con le finalità della normativa, volta a far emergere fatti illeciti di diversa natura così da prevenirli e contrastarli, BAM ha adottato uno strumento di inoltro delle segnalazioni rispondente ai requisiti di cui al D.Lgs.24/2023.

La Segnalazione può essere effettuata **in forma scritta e orale**, tramite un applicativo informatico *online* accessibile dalla intranet aziendale, dal sito web aziendale o dal link di seguito indicato:

<https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/BarbettiMaterials>


Sia le segnalazioni in forma scritta che in forma orale richiedono l'identificazione del Segnalante, pena la relativa ammissibilità.

La suddetta piattaforma garantisce la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Mediante la suddetta piattaforma è consentito, altresì, l'invio di una segnalazione orale tramite un sistema di messaggistica vocale. Anche tale tipologia di segnalazione sarà considerata ammissibile solo se preceduta dall'identificazione del Segnalante. La segnalazione, previo consenso della persona Segnalante, è documentata a cura del Gestore delle segnalazioni mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Infine, il Segnalante può presentare una Segnalazione chiedendo un **incontro diretto** con il Gestore delle segnalazioni che deve essere fissato da quest'ultimo entro un termine ragionevole non superiore a 15 giorni². In tal caso, la Segnalazione, previo consenso della persona Segnalante, è

² Confindustria: Guida Operativa Whistleblowing – Guida operativa per gli enti privati. Ottobre 2023

	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il Segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal Segnalante, oltre che dal Gestore. Copia del verbale dovrà essere consegnata al Segnalante.

La riservatezza viene garantita qualsiasi sia la modalità di inoltro della segnalazione utilizzata dal Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sia per la segnalazione scritta che per la segnalazione orale o tramite incontro diretto, si **ribadisce**, che:


- la disciplina del whistleblowing e le conseguenti tutele non si applicano alle segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore;
- saranno considerate **non ammissibile**, oltre alle **segnalazioni anonime**, anche le **segnalazioni che presentano un contenuto generico** tale da non consentire la comprensione dei fatti, e dove non risultino in modo chiaro: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) non vi sia una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti; (iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Per gli ulteriori dettagli inerenti il contenuto necessario affinché le segnalazioni siano considerate ammissibili, si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 6.3 che segue della presente procedura.

6.2.1. Sistema informatico di gestione delle segnalazioni

Come indicato al paragrafo precedente, le segnalazioni interne sono gestite dal Gestore attraverso un sistema informatico che consente, in particolare:

- a) l’invio della segnalazione (orale o scritta), mediante la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all’accertamento della fondatezza di quanto segnalato. All’interno del sistema sono, altresì, specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione;
- b) la tutela della riservatezza dell’identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- c) la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un *iter* procedurale definito e comunicato all’esterno con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria;

	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

- d) il rispetto della protezione e della riservatezza del Segnalante, nell'ambito delle comunicazioni tra quest'ultimo e il Gestore;
- e) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
- f) la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati in rete attraverso l'adozione di un protocollo sicuro "https";
- g) di fornire una risposta entro la scadenza dei termini previsti dalla normativa e consentire al Segnalante di verificare lo stato di avanzamento della Segnalazione.

6.3 Analisi della Segnalazione

Alla ricezione della Segnalazione, il Gestore effettua un'analisi preliminare al fine di verificarne la procedibilità e l'ammissibilità. Nello specifico, il Gestore verifica anzitutto che il Segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la Segnalazione e che l'oggetto della Segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina (procedibilità).

Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dalla presente Procedura e, dunque, risulti procedibile, valuterà l'ammissibilità. Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La **Segnalazione** è considerata **inammissibile** nei seguenti casi:

- mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
- contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto della stessa;
- produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.

Qualora a seguito dell'analisi preliminare emerga l'inammissibilità della segnalazione, il Gestore archivia la segnalazione indicandone le motivazioni. Tale decisione dovrà essere tempestivamente comunicata al Segnalante.

Laddove, invece, a seguito delle analisi preliminari emerga che sono state fornite informazioni sufficienti e adeguate, il Gestore prosegue con la successiva fase di accertamento dei fatti segnalati.

	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

L'obiettivo di questa fase è di procedere con le analisi e le valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore può avviare un dialogo con il Segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite la piattaforma informatica o, su richiesta del Segnalante, anche di persona. Ove necessario, il Gestore può acquisire atti e documenti da altri uffici della Società, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e dei soggetti coinvolti nella Segnalazione. Qualora vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, il Gestore dispone l'archiviazione con adeguata motivazione e ne dà tempestiva comunicazione al Segnalante. Laddove, invece, il Gestore ravvisi la fondatezza della segnalazione, quest'ultimo dovrà comunicare gli esiti degli accertamenti svolti al Direttore Generale per le delibere conseguenti.

Tutte le fasi dell'attività di analisi e accertamento delle Segnalazioni sono tracciate e correttamente archiviate.


7. IL CANALE ESTERNO PER L'INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

In alternativa ai canali di segnalazione interna sopra riportati, i soggetti segnalanti hanno la possibilità, esclusivamente nei casi previsti dal D.lgs. 24/2023, di effettuare segnalazioni attraverso i canali esterni appositamente attivati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) purché sussistano le seguenti condizioni:

- il canale interno non è attivo o pur essendo attivo non è conforme alle previsioni normative;
- il Segnalante ha già fatto la Segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o lo stesso potrebbe subire ritorsioni;
- la violazione oggetto di Segnalazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni *whistleblowing* possono essere trasmesse ad A.N.A.C. mediante i canali appositamente predisposti dall'Autorità stessa:

- piattaforma informatica raggiungibile dal sito istituzionale dell'Autorità;
- segnalazioni orali;
- incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

8. ALTRE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Segnalante ha la possibilità di utilizzare ulteriori modalità per l'inoltro delle Segnalazioni oltre quelle indicate ai punti precedente (cfr. Canali interni ed esterni), tali modalità sono rappresentate da:

- Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Al fine di poter effettuare una divulgazione pubblica è necessario che il Segnalante:

- abbia trasmesso una segnalazione interna a cui non sia stato dato riscontro nei termini previsti e, pertanto, abbia fatto seguito una Segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- abbia già effettuato direttamente una Segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli;
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere sulla base di circostanze concrete e quindi non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.


- Denuncia all'Autorità

Il Segnalante può inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo alle Autorità nazionali competenti.

9. LE TUTELE PREVISTE DALLA DISCIPLINA WHISTLEBLOWING

BAM garantisce l'applicazione delle misure di protezione, previste dalla normativa vigente, a favore dei Segnalanti, nonché ai seguenti soggetti che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione potrebbero essere destinatari di ritorsioni:

- facilitatore, persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo in cui opera il Segnalante e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

- persona del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, in particolare persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo purché vi sia l'esistenza di uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il Segnalante;
- colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il Segnalante;
- enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle suddette persone.

Tutela della riservatezza

La Società per incoraggiare la Segnalazione di possibili comportamenti illeciti o irregolari garantisce la riservatezza del Segnalante e della Segnalazione. L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni; inoltre, il divieto di rivelare l'identità del *Whistleblower* è da riferirsi non solo al nominativo del Segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

La gestione dei Dati Personali è effettuata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'Unione Europea ("GDPR") e al D.Lgs.24/2023.


In particolare, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Tutela dalle ritorsioni

Nei confronti del Segnalante che effettui in buona fede una segnalazione in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni siano veritiere e rientranti nell'oggetto del Decreto, nonché nei confronti degli altri soggetti sopra menzionati, non è tollerata né consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria.

All'interno della Società vige pertanto il divieto di ritorsione intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Coloro che ritengano di aver subito ritorsioni o misure discriminatorie, ne informano senza indugio ANAC, alla quale è affidato, in via esclusiva, il compito di accertare il nesso di causalità tra la

	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

ritorsione e la segnalazione e, quindi, di adottare i conseguenti provvedimenti (si veda paragrafo 11).

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un ente del settore privato, ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza. Rimane invece di competenza dell'autorità giudiziaria disporre le misure necessarie ad assicurare la tutela del Segnalante (es. reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno, l'ordine di cessazione della condotta, nonché la dichiarazione di nullità degli atti adottati).

Garanzie di assistenza

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stipulato con taluni enti del Terzo Settore apposite convenzioni al fine di offrire adeguate misure di sostegno. Tali enti, in particolare, sono inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale.

Tali enti prestano assistenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

10. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Il Segnalante perde le tutele di cui al paragrafo precedente quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

11. LE SANZIONI APPLICABILI DA ANAC

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, A.N.A.C. applica al responsabile, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:
 - la persona fisica abbia commesso ritorsioni;
 - la persona fisica abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
 - la persona fisica abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023;
 - non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo della Società;
 - non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo della Società;

	Procedura Whistleblowing	Codice PR 01	
		V.1	del 29/03/2024

- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il Gestore delle segnalazioni;
- b) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia.

12.LE SANZIONI DISCIPLINARI

BAM prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari in conformità alle disposizioni del Modello Organizzativo, del CCNL applicato dalla Società e dello Statuto dei lavoratori per coloro che:

- abbiano commesso ritorsioni;
- abbiano ostacolato la segnalazione o abbiano tentato di ostacolarla;
- abbiano violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023;
- non abbiano svolto attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- dopo la trasmissione di una Segnalazione siano stati ritenuti penalmente responsabili, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero sia stata accertata la loro responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

13.FORMAZIONE

In caso di modifiche normative e, in ogni caso, quando ritenuto necessario per garantire efficace attuazione alle disposizioni del D.Lgs.24/2023 e alla presente procedura, BAM organizza sessioni formative indirizzate al Gestore delle segnalazioni che abbiano ad oggetto, in particolare:

- aspetti normativi rilevanti;
- *policies* e procedure adottate dalla Società;
- modalità operative adottate per la gestione del canale di segnalazione.

BAM prevede inoltre un'adeguata formazione periodica indirizzata a tutto il personale interno in merito alle tematiche esposte all'interno D.Lgs.24/2023 e nella presente Procedura, così da creare un'opportuna consapevolezza circa le finalità e le tutele riconosciute dal Decreto, nonché una cultura di integrità e responsabilità all'interno dell'impresa.